



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

1

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 06 del 29/01/2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibellini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

Oggetto: novità 2020 fringe benefit autoveicoli in uso promiscuo ai lavoratori

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, che ha ridefinito la disciplina relativa agli autoveicoli, motocicli, ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, a differenza dei precedenti periodi d'imposta, gli importi validi fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020.

Infatti, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati:

- fino al 30 giugno 2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente;
- dal 1° luglio 2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia in base alla classe di inquinamento del veicolo.

Fino al 30 giugno 2020

L'uso per fini privati dell'auto aziendale comporta, per il lavoratore o il collaboratore, un beneficio in natura che concorre alla formazione del suo reddito imponibile.

Tale beneficio, quantificato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente:

- nella misura del 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle ACI,
- al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente o da questi corrisposto nello stesso periodo d'imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Qualora il modello dato in uso promiscuo non sia ricompreso nell'elenco ACI, è necessario utilizzare il valore stabilito per il veicolo le cui caratteristiche sono più simili a quello utilizzato.

L'importo imponibile deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo).

Dal 1° luglio 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha così riformulato, dal 1° gennaio 2020 ed in relazione ai contratti di assegnazione stipulati dal 1° luglio 2020, la lettera a) dell'art. 51, comma 4, del TUIR:

"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

- a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021".*

In base a tale disposizione, in relazione ai contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per gli autoveicoli, motocicli, ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe

benefit deve essere quantificato:

- al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente e ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 Km,
- in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.

Più precisamente, la percentuale del 30% (prevista dalla disciplina in essere fino al 31 dicembre 2019, che resta ferma per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020), deve essere sostituita dal:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/ km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- 40% per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020, elevata al 50% dall'anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l'anno 2020, elevata al 60 a decorrere dall'anno 2021.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI